



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 24.12.2020

OGGETTO: **Revisione Periodica delle Società Partecipate del Comune di Ferla – Piano di Razionalizzazione –Anno 2020”.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre**, con avvisi scritti del 18/12/2020 (prot. 10478), secondo le modalità previste e consentita dalla normativa dettata dall'emergenza COVID-19, è stato convocato il Consiglio Comunale in video-conferenza attraverso l'applicativo "GoToMeeting".

Presiede il Consigliere Ferdinando Di Giorgio.

Partecipa da remoto il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Puzzo.

Il Presidente del Consiglio Comunale alle ore 11.00 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
2	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
3	VINCI GIUSEPPE	ASSENTE
4	LO MONACO VINCENZO	PRESENTE
5	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE on-line
6	MALIGNAGGI GIUSEPPE	PRESENTE on-line
7	IACI PAOLO	PRESENTE
8	COSTANZO SEBASTIANO	PRESENTE on-line
9	LANTERI CARMELA	ASSENTE

Assegnati n. 9

Presenti n. 7

In carica n. 9

Assenti n. 2

Risultano presenti n. 4 Consiglieri

Risultano presenti da remoto n. 3 Consiglieri.

Il Presidente, constatata la presenza da remoto del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli ordini del giorno.

Risultano altresì presenti il Vice Sindaco Sig. Giuseppe Malignaggi e da remoto il Sindaco Avv. Dott. Michelangelo Giansiracusa, il Resp. Settore Affari Generali Sig. Giuseppe Militto e la Resp. Uff. Segreteria Generale Sig.ra Rossana Pisasale e la dipendente Sig.ra Aloj Alda Rita.

Il Presidente Di Giorgio Fernando, assistito dal Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Puzzo, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Lo Monaco Vincenzo, Costanzo Sebastiano e Iaci Paolo.**

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 3°) punto all'ordine del giorno recante:

“Revisione Periodica delle Società Partecipate del Comune di Ferla – Piano di Razionalizzazione –Anno 2020”.

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
2	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
3	VINCI GIUSEPPE	ASSENTE
4	LO MONACO VINCENZO	PRESENTE
5	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE on-line
6	MALIGNAGGI GIUSEPPE	PRESENTE on-line
7	IACI PAOLO	PRESENTE on-line
8	COSTANZO SEBASTIANO	PRESENTE on-line
9	LANTERI CARMELA	ASSENTE

Il Presidente illustra la proposta all'odg, dicendo che come ogni anno il Consiglio Comunale si appresta a prendere atto delle Società Partecipate in questo Comune, però da un esame della documentazione, chiedendo conferma al Vice Segretario, comunica che quest'anno non ve ne siano.

Non essendoci interventi il Presidente sottopone la proposta alla votazione.

PRESENTI E VOTANTI : n. 7 ASSENTI : n. 2 (Vinci G, Lanteri C.)

FAVOREVOLI: 7 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA’

Il Consiglio, con separata votazione, approva l'immediata esecutività con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 7 ASSENTI : n. 2 (Vinci G, Lanteri C.)

FAVOREVOLI:7 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA’

La decisione viene repertoriata al n.39 del 24.12.2020 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione Periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – Piano di Razionalizzazione Anno 2020.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - *le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);*
 - *l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);*

VISTO il D.Lgs. 175/2016 s.m.i. (in seguito anche semplicemente TUSP);

VISTO, in particolare, l'art. 20 del sopracitato D.Lgs. 175/2016 rubricato <Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche>, secondo cui:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di

referimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ferlae dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a

detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 26 Novembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA la relazione di attuazione misure razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Ferla predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RILEVATO che gli Amministratori del Comune di Ferla non ricoprono cariche di governo presso le società partecipate, ma intervengono solo nella qualità di socio nelle assemblee delle stesse;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente sub **lett. A)**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Comune di Ferla risulta avere le seguenti partecipazioni:

- Partecipazione n. 1) Società per la Regolamentazione Rifiuti (SRR) (c.f. 01816320897): è una partecipazione obbligatoria per legge prevista e disciplinata ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. che sostituisce l'ATO SR1 oramai in liquidazione;

- Partecipazione n. 2) ATO SR 1 S.p.A. – in liquidazione (c.f. 01415800893): si tratta di una società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione;
- Partecipazione n. 3) Società Consorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato (c.f. 93045400897): si tratta di una società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione;
- Partecipazione n. 4) “Gal Val d’Anapo – Agenzia Sviluppo degli Iblei - Società consortile a prevalente capitale pubblico, a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell’art. 2615 del codice civile la cui durata è statutariamente fissata al 31.12.2050 (c.f. 01248050898); il Comune ha optato in passato per il mantenimento, in quanto elabora strategie di programmazione territoriale e di sviluppo locale con progettualità utili per il miglioramento dello sviluppo dell’area attraverso un approccio di carattere multisettoriale che vede coinvolti quali elementi catalizzatori partenariati pubblico-privato, in linea con i dettati dei nuovi regolamenti comunitari del ciclo di programmazione 2014/2020 (come ad esempio il PIST n° 12 – PIT 28 HYBLON TUKLES). La società opera anche nella qualità di “Soggetto intermediario” per l’utilizzazione diretta delle complessive risorse economico-finanziarie locali, regionali, nazionali e comunitarie;
- Partecipazione n. 5) Distretto Turistico del sud-est S.C.R.L. (c.f. O 1746340890), di cui il Comune ha deciso di mantenere la quota di partecipazione diretta 0,30% fino alla naturale scadenza prevista per il 31/12/2020, in quanto persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico Tematico del Sud-Est, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e privati nelle aree del distretto medesimo;
- Partecipazione n. 6) Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI di Siracusa: è una partecipazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge Regionale n. 19/2015. L’ Assemblea Territoriale Idrica - ATI Siracusa (istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità

n. 75 del 29 gennaio 2016; trattasi di un Ente di governo dell' Ambito Territoriale Ottimale Idrico della Sicilia), rappresenta un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio e al quale i Comuni ad essa appartenenti assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni sulla base delle quote di partecipazione;

- Partecipazione n. 7) GAL Natlblei (c.f. 017043320892), di cui il Comune ha deciso di mantenere la quota di partecipazione diretta 1,72% (pari ad euro cinquecento/00): quale strumento di concertazione pubblico-privato per la programmazione e realizzazione di azioni di sviluppo dei sistemi locali "Val d'Anapo - Leontinoi- Ducezio-Ragusano";

RILEVATO che dal contesto normativo complessivo, si evince che la finalità del T.U.S.P., prioritariamente, è il perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

CONSIDERATO che da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, quali gli ATO SR1, ora SRR, per la gestione del servizio rifiuti e l'ATO e l'ATI Siracusa per il servizio idrico integrato, per i quali la partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge.

RILEVATO che analoghe considerazioni di economicità e convenienza, oltreché di necessità al fine di assicurare la possibilità di partecipazione ai bandi comunitari e regionali, debbano essere svolte per le partecipazioni societarie al GAL VAL D'ANAPO – Agenzia di Sviluppo degli Iblei – Società Consortile a.r.l. e GAL NATIBLEI, la cui scelta di una eventuale cessione delle quote societarie, molto esigue, priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti per cui, una tale ipotesi, sarebbe illogica e sconveniente, considerato che tali società hanno dato corso ad azioni positive ed economicamente fruttuose per il Comune considerati i consistenti finanziamenti ottenuti per il territorio.

CONSIDERATO che il Distretto Turistico del sud-est S.C.R.L da tempo non espleta le attività per cui è stato costituito e, pertanto, visto l'approssimarsi della

naturale scadenza del 31/12/2020 è sicuramente preferibile dismettere tale partecipazione;

RITENUTO che si debbano mantenere tutte le partecipazioni ad eccezione delle società di cui punti 2) e 3), e cioè ATO SR 1 S.p.A. – in liquidazione (c.f. 01415800893) e Società Consorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato (c.f. 93045400897), in quanto già in liquidazione;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) con la sottoscrizione della presente;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

PRESO ATTO del parere prot. n.0010317 del 14/12/2020 espresso dal Revisore dei Conti in ordine all'approvazione della presente proposta di deliberazione inerente alla Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – Piano di razionalizzazione 2020;

PROPONE

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali;

1. **Di Approvare** la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società in cui il Comune di Ferla detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di Prendere Atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **Di Approvare** la **Revisione periodica annuale delle società partecipate** dal Comune di Ferla – **Piano di razionalizzazione 2019**, così come risultante dagli **Allegati A e B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
4. **Di Precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **Di Prendere Atto** che gli Amministratori del Comune di Ferla non ricoprono cariche di governo presso le società partecipate, ma intervengono solo nella qualità di socio nelle assemblee delle stesse;

6. **Di Dare Mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere la presente al MEF, mediante l'apposito Portale Tesoro <https://portales Tesoro.mef.gov.it> e alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
7. **Di Dare Mandato** all'Ufficio Segreteria Generale di pubblicare la presente in amministrazione trasparente nella relativa sottosezione.
8. **Di Dare Atto** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
9. **Di Dare Atto** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere con prot. n. 0010317 del 14/12/2020 espresso dal Revisore dei Conti;
10. **Di Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991.

Ferla, 14/12/2020

Il Proponente
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Dott. Giuseppe Puzzo





COMUNE DI FERLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Revisione Periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – Piano di Razionalizzazione Anno 2020.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, 14/12/2020



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Puzzo

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, 14/12/2020



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Puzzo

Via Gramsci 13, 96010 – Ferla

Tel/fax: 0931/870136

Web: www.comune.ferla.sr.it - Email: sindaco@comune.ferla.sr.it

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

DOTT. RENATO D'ANGELO

**PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

AD OGGETTO:

**“ REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERLA –
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 ”**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERLA
– PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020, RELATIVAMENTE ALLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FERLA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019.**

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI
del Comune di Ferla**

Ricevuto dal Responsabile del Servizio Finanziario via mail in data 07/12/2020 la richiesta di parere di cui all'oggetto;

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti

i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità (1).

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1) La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria) si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a

(1) Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000 (2).

Si sottolinea, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

- Visto l'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D.lgs. 19/08/2016 n. 175;
- Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Visto l'esito della Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – Piano di razionalizzazione anno 2020, così come risultante dagli Allegati alla proposta di deliberazione consiliare, lett. A e B (e relative schede), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Preso Atto del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Preso Atto del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

TENUTO CONTO

Che dagli Allegati lett. A e B (e dalle relative schede) alla proposta di deliberazione consiliare, ai fini della Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – Piano di razionalizzazione anno 2020, oltre ad essere indicate dettagliatamente le partecipazioni societarie possedute dall'Ente, con indicazione della quota di partecipazione, il comune di Ferla, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie

- 1) Società per la Regolamentazione Rifiuti (SRR) (c.f. 01816320897) – quota partecipazione diretta 0,63%;
- 2) ATO SR 1 S.p.A. (c.f. 01415800893) – in liquidazione – quota partecipazione diretta 0,84 %;

(2) L'articolo 6, c. 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

- 3) Società Consorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato (c.f. 93045400897) – in liquidazione - quota di partecipazione diretta 0,53 %;
- 4) Gal Val d' Anapo – Agenzia Sviluppo degli Iblei - Società consortile a prevalente capitale pubblico, a responsabilità limitata – quota di partecipazione diretta 1,22%;
- 5) Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI di Siracusa, (c.f. in fase di rilascio) – quota partecipazione diretta del 0,65%;
- 6) Gal Natibei – Società Cooperativa Consortile – quota di partecipazione diretta 1,72%;
- 7) Distretto Turistico del Sud – Est - S.C.R.L. - quota di partecipazione diretta 0,30%;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti esprime, sulla proposta di cui all'oggetto,

PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa la **Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – Piano di razionalizzazione 2020**, relativamente alle **partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferla alla data del 31 dicembre 2019**, così come risultante dagli **Allegati lett. A e B** alla proposta di deliberazione consiliare, costituendone parte integrante e sostanziale;


INVITA L'ENTE A:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Salemi, 11/12/2020

Il Revisore Unico dei Conti
dott. Renato D'Angelo



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fernando Di Giorgio



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Puzzo



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

- x) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art.12 – comma 2
- b) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li 24/12/2020

**Il Vice Segretario Comunale
Dott. G. Puzzo**

